



CONSIGLIERA di **PARITÀ**

Città metropolitana di Milano



*Rapporto
biennale
sulle pari
opportunità*

CONSIGLIERADIPARITA@CITTAMETROPOLITANA.MILANO.IT

01

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro pubblico o privato che occupa più di 50 persone è tenuto a presentare un rapporto sulla situazione occupazionale, distinguendo tra personale maschile e femminile, con cadenza biennale (art. 46 del Codice delle Pari Opportunità).

02

Sul sito del Ministero

Il rapporto è reso disponibile alla Consigliera di Parità sul sito del Ministero del Lavoro e l'azienda deve consegnarne una copia alle OO.SS. presenti al suo interno.

03

Nel rapporto sono indicati i seguenti dati:

1. Informazioni generali sull'azienda e sui CCNL ivi applicati;
2. Informazioni generali sul numero complessivo delle persone assunte;
3. Formazione del personale svolta nel biennio precedente per categoria professionale;
4. Retribuzione iniziale per categoria professionale e livello di inquadramento;
5. Retribuzione annua per categoria professionale e livello di inquadramento.

04

Scadenze di presentazione

Il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla Consiglieria Nazionale di Parità l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di trasmissione del rapporto.

Analogamente, sono resi disponibili alle Consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

05

Sanzioni per mancata presentazione

La mancata trasmissione - anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio - comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs.11 aprile 2006, n. 198).

06

Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).



CONSIGLIERA *di* **PARITÀ**

Città metropolitana di Milano



Se sei vittima di discriminazione,
molestie o violenza sul luogo di lavoro
rivolgiti alle Consigliere di parità:
con la tua delega potranno
intervenire direttamente
e/o rivolgersi al Giudice del lavoro,
al Giudice penale o al TAR della
Lombardia, e intervenire in giudizio.

CONSIGLIERADIPARITA@CITTAMETROPOLITANA.MILANO.IT